

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

VENEZIA

Codice Fiscale N. 94072730271

PROT. N. del Reg. ARD n°

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO

DITTA CONCESSIONARIA: SNAM RETE GAS SPA

con sede in PIAZZA SANTA BARBARA 7 - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 10238291008

PER IL SEGUENTE OGGETTO:

realizzazione di un attraversamento dello scolo denominato RIO STORTA, per derivazione (20133), in Comune di Resana (TV) fg. 7.

CANALE: RIO STORTA

Comune: RESANA (TV)

ISTANZA IN DATA: 31/07/2019 (ns. prot. n° 10698 del 31/07/2019)

POSIZIONE N°527/2019

DURATA DELLA CONCESSIONE: 30 anni dal 01/11/2019

CANONE ANNUO di cui alla D.G.R. 1997 DEL 25.06.2004 pari a € 213,34

CANONE ANNO IN CORSO (da inizio durata a fine anno) pari a € 35,56

Premesso che il concessionario con istanza di cui sopra ha chiesto la concessione idraulica per realizzare e mantenere l'opera di cui all'oggetto; ed inoltre:

- viste le vigenti norme sulla polizia delle opere di bonifica e idrauliche;
- viste le risultanze dell'istruttoria espletata dall'Ufficio consortile competente;
- vista la D.G.R.V. n° 3260 del 15.11.2002, la D.G.R.V. 2426 del 06.08.2004 e

la conseguente Convenzione del 05.10.2004 con cui è stata affidata al

Consorzio di Bonifica in delegazione amministrativa la gestione della rete

idrografica minore comprensiva del canale in argomento;

il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

RILASCIA

esclusivamente alla Ditta SNAM RETE GAS SPA la presente concessione, **ai soli**

riguardi idraulici, senza che la stessa costituisca titolo edificatorio, sotto

l'osservanza delle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 - La presente concessione si intende del tutto subordinata alle vigenti

disposizioni ed a quelle che potessero essere emanate nel corso di essa in materia

di bonifica, miglioramenti fondiari ed acque pubbliche. In particolare si riportano le

disposizioni dell'art. 137 del Regolamento approvato con Decreto 8 maggio 1904 n.

368, per il quale tutte le concessioni e licenze s'intendono in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;

c) con la facoltà del concedente di revocarle o modificarle od imporre altre

condizioni;

d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del citato

Regolamento 368/1904;

e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni

ipotecarie, per copie di atti, quando siano ritenute necessarie dal concedente per

la durata della concessione;

f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine

della concessione e nei casi di decadenza della medesima.

ART. 2 - La presente concessione ha durata di **anni 30 (trenta)** a decorrere dal

01/11/2019. L'Amministrazione concedente, all'atto della scadenza della

concessione o della sua eventuale revoca, si riserva la facoltà di acquisire gratuitamente ai beni del demanio tutte le opere realizzate, ovvero di ordinare la messa in pristino del bene demaniale a spese del concessionario senza che questo possa sollevare obiezioni di sorta. La concessione ha pertanto carattere assoluto ed esclusivo di precario.

ART. 3 - Il concedente si riserva la facoltà di revocare o disciplinare diversamente, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione esigendo lo spostamento, la riduzione o la demolizione delle opere autorizzate e ciò in qualsiasi momento ed ogni qualvolta si rendesse necessario per motivi di pubblico interesse o per sopravvenute esigenze governative (norme di legge o regolamenti).

ART. 4 - Qualora il concessionario intendesse rinunciare all'utilizzo del bene demaniale dovrà darne comunicazione scritta e provvedere al ripristino dello stato iniziale dell'area.

ART. 5 - Tutte le opere rientranti nella concessione verranno eseguite a perfetta regola d'arte, a totale cura, spesa e responsabilità del concessionario, in base ai tipi o progetti preventivamente approvati dal Consorzio e che in copia, muniti del prescritto visto di approvazione, vengono uniti alla presente concessione per formarne parte integrante.

La presente concessione è accordata alle seguenti condizioni:

1) i lavori dovranno essere eseguiti rispettando i tipi planimetrici ed altimetrici, a firma del progettista Ingegnere Marco Luminari, allegati alla domanda e più precisamente le opere in oggetto dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e geometriche:

- il nuovo metanodotto DN 200 mm (8") dovrà essere posizionato ad una profondità minima di ml 2 dal fondo dello scolo Rio Storta e comunque non

dovrà in ogni caso interferire con le sezioni di deflusso; dovrà inoltre essere

segnalato con apposite targhette identificative riportanti il nominativo

dell'Ente gestore, del Concessionario (se diverso) e il tipo di servizio;

– la posa del nuovo attraversamento, e le relative operazioni di scavo

dovranno essere realizzate in modo di salvaguardare l'integrità e la stabilità

della scarpata anche a mezzo di adeguate opere provvisoriale;

– a fine lavori dovrà essere ripristinata l'originaria sezione del canale

provvedendo, ove necessario e sotto la diretta sorveglianza del personale

consortile, alla realizzazione di opere di consolidamento spondale.

Per quanto non descritto sopra, valgono le indicazioni fornite negli elaborati

allegati alla domanda che fanno parte integrante della concessione;

2) con l'esecuzione dei lavori non dovranno essere arrecati danni all'alveo ed alle

sponde del corso d'acqua. I lavori di costruzione dei manufatti inoltre, dovranno

essere eseguiti senza interrompere il libero deflusso delle acque del corso

d'acqua;

3) la fascia compresa nei 4 metri dal ciglio superiore della scarpata, soggetta ai

vincoli del Regolamento di Polizia idraulica ai sensi del R.D. 368/1904, dovrà

permanere libera da qualsiasi impedimento ed ostacolo (recinzioni, manufatti,

sottoservizi, alberature, siepi, ecc.) al transito dei mezzi manutentori e al fine di

permettere il deposito di eventuali materiali di espurgo derivanti dalle operazioni

di manutenzione ordinaria; qualsiasi modificazione da eseguirsi e tutte le

eventuali ulteriori opere da realizzarsi all'interno della fascia di rispetto di mt. 10

dal ciglio esistente del canale, non previste nel progetto approvato, dovranno

essere specificamente autorizzate dallo scrivente Consorzio;

4) a lavori ultimati dovranno essere rimesse immediatamente in pristino, a regola

d'arte, le eventuali manomissioni effettuate in corso di lavoro;

5) la Ditta sarà ritenuta responsabile di tutti gli eventuali danni che per l'esercizio della presente concessione dovessero derivare al Consorzio od a terzi, e dovrà curare costantemente la buona manutenzione dei manufatti al fine di evitare qualsiasi danno;

6) qualora in seguito a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, o per il mero andamento idrometrico, anche calamitoso, del corso d'acqua dovessero verificarsi danni di qualsiasi genere alle opere oggetto della presente concessione, la Ditta non potrà pretendere indennizzi di sorta da parte del Consorzio concedente;

7) è fatto obbligo alla Ditta di applicare sul manufatto la targhetta metallica identificativa che viene consegnata in allegato al presente atto.

8) la concessione è accordata nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione del Consorzio, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi siano essi privati od Enti Pubblici;

9) la concessione è rilasciata esclusivamente al concessionario; essa non può essere ceduta od utilizzata da altri, in assenza di formale subentro, pena immediata decadenza della stessa.

ART. 6 - I lavori dovranno essere iniziati entro anni 1 dalla data della presente. Il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione consorziale almeno quindici giorni prima, la data di inizio dei lavori ed il giorno dell'ultimazione, che dovrà avvenire nel termine massimo di anni 3 dalla data della presente.

ART. 7 - Tutto quanto occorre per la conservazione, manutenzione ed esercizio delle opere rientranti nella concessione dovrà essere effettuato a totale cura, spesa e responsabilità del concessionario e sempre in modo da evitare qualsiasi danno o

disturbo alle opere consorziali e al loro corretto esercizio.

ART. 8 - Qualsiasi attività, opera o intervento che modifichi, anche parzialmente e limitatamente lo stato dei luoghi o i manufatti così come concessi sulla base del presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consorzio concedente.

ART. 9 - Salvo quanto disposto con l'art. 1, la presente concessione ha una durata di **anni 30 (trenta)**. Essa è rinnovabile; in tal caso il concessionario dovrà farne domanda al Consorzio, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione stessa.

ART. 10 - Restano a carico del concessionario, per tutta la durata della concessione, tutte le spese inerenti alla concessione medesima per istruttoria, sorveglianza e controlli, nonché per copia, bollatura e registrazione atti, e quant'altro.

ART. 11 - A titolo di riconoscimento del carattere precario della presente concessione, dell'uso della proprietà demaniale, delle spese di sorveglianza idraulica e dei maggiori oneri di manutenzione ed amministrazione, il canone annuo è stabilito in **€ 213,34 (DUECENTOTREDICI/34)** ed è soggetto ad aumenti periodici fissati dalla Regione Veneto con specifica delibera di Giunta.

A partire dall'anno successivo al rilascio della presente concessione, la riscossione del canone annuo potrà avvenire tramite avviso di pagamento o cartella esattoriale maggiorata delle spese fisse di esazione.

ART. 12 - L'omesso pagamento del canone annuo o la infrazione a qualsiasi condizione stabilita con il presente disciplinare comporterà "ipso iure" la decadenza della presente concessione, salvi l'applicazione delle sanzioni penali e l'eventuale risarcimento di danni.

ART. 13 - In caso di revoca, rinuncia, decadenza o mancato rinnovo, alla scadenza

della concessione il concessionario dovrà rimettere, a sue totali cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, nel termine che sarà notificato con apposito avviso, con la comminatoria della esecuzione d'Ufficio a spese del concessionario medesimo, qualora lo stesso non ottemperasse a quanto sopra.

ART. 14 - Il concessionario, con l'accettazione del presente disciplinare si impegna per sé ed aventi causa. Nei casi di cessione per atto tra vivi del metanodotto beneficiato dalla concessione, il cedente dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione consorziale, unitamente alle generalità e residenza del successore, che dovrà rilasciare una dichiarazione con cui si impegna al rispetto delle condizioni contemplate nel presente disciplinare. L'esecuzione ed il mantenimento dell'opera potrà pertanto continuare in capo al successore, previa formale sottoscrizione di nuovo disciplinare di concessione di subentro. In caso diverso resta sempre obbligato il cedente.

ART. 15 - Ai sensi della Convenzione del 05.10.2004, copia del presente atto viene trasmessa all'Unità Periferica del Genio Civile competente per territorio. Trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento senza rilievi di sorta, la presente concessione diventa a tutti gli effetti efficace. In caso di rilievi da parte dell'Unità Periferica del Genio Civile competente per territorio, il Consorzio potrà sospendere, modificare, integrare o revocare il presente atto, senza che il concessionario abbia per ciò diritto ad indennità, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

ART. 16 - La presente concessione o copia della stessa dovrà essere tenuta sul posto durante l'esecuzione delle opere per esibirla a richiesta del personale del Consorzio.

ART. 17 - È fatto obbligo al concessionario di osservare le norme per la disciplina delle opere varie di cui al D.P.R. 380/2001 relativo alla edificabilità dei suoli,

successive modifiche ed integrazioni, nonché la norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18 - Tutte le spese del presente atto sono a totale carico del concessionario, che dichiara espressamente di accettare l'onere. Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia.

IL DIRETTORE

(dott. ing. Carlo Bendoricchio)

La ditta concessionaria dichiara di accettare, ad ogni conseguente effetto, la sopra estesa concessione e sottoscrive l'atto presente con l'intesa che l'inosservanza anche di una sola delle elencate condizioni ne comporterà la revoca.

IL CONCESSIONARIO

SNAM RETE GAS SPA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiara di aver letto ed approvato tutti i patti e condizioni indicati nel presente provvedimento, di accettarli tutti ed in modo specifico quelli contenuti agli articoli. 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 e 13.

IL CONCESSIONARIO

SNAM RETE GAS SPA